

ATTO N. DD 327

DEL 23/01/2025

Rep. di struttura DD-UC1 N. 64

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 47 della “Val Soana” dal km. 16+935 al km. 18+950. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale restringimento della carreggiata stradale con istituzione di senso unico alternato e limitazione della velocità a 30 Km/h. Posa di linee elettriche sotterranee - Autorizzazione pratica n. 109947 rilasciate alla Società E-Distribuzione Spa).

- la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato autorizzazione (rif.to pratica n. 109947 rilasciata alla **Società E-Distribuzione Spa** per la realizzazione dei lavori di posa di linee elettriche sotterranee lungo la strada provinciale indicata in oggetto;
- a tal fine la Ditta EIC Energia Srl , dovendo eseguire i lavori in condizioni di sicurezza, ha richiesto in data 22/01/2025 la regolamentazione della circolazione stradale, lungo il tratto delle S.P. n. 47 della “Val Soana” dal km. 16+935 al km. 18+950 oggetto di intervento, dal giorno 28/01/2025 al giorno 21/03/2025.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante restringimento della carreggiata stradale con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri e limitazione della velocità a 30 Km/h. lungo la S.P. n. 47 della “Val Soana” dal km. 16+935 al km. 18+950 in territorio del Comune di Valprato Soana, dal giorno 28/01/2025 al giorno 21/03/2025 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il geom. Giovanni GAVAZZI

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo “*Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni*”

stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione” - cod. **1005OB19**, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2024 - **Volume IV** [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 55/2023 del 21/12/2023.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

la regolamentazione della circolazione stradale mediante restringimento della carreggiata stradale con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri e limitazione della velocità a 30 Km/h. lungo la S.P. n. 47 della "Val Soana" dal km. 16+935 al km. 18+950 in territorio del Comune di Valprato Soana, dal giorno 28/01/2025 al giorno 21/03/2025 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

I soggetti incaricati per il presente cantiere sono:

- il committente/Concessionario : Società E-Distribuzione Spa;
- Responsabile dei Lavori Sig. VISAGGI Davide Società E-Distribuzione Spa
- la ditta appaltatrice dei lavori EIC Energia Srl
- Responsabile di cantiere/preposto (secondo D.Lgs. 81/2008) per l'impresa è il Sig. Menolascina Sabino –

cell. 349 474 4516

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e **si devono adottare** i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22/01/2019, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione (anche successivamente all'inizio dell'attività), non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso di tali condizioni negative, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica temporanea, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo maggiore per i lavoratori e l'utenza stradale. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, resta responsabile** del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna (o se istituito anche dell'eventuale percorso alternativo), prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità (compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata). **Il Responsabile dei Lavori incaricato rimane responsabile del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata.** Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 23/01/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani